

## **CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, REVISIONE E RICOSTRUZIONE DEI DATI E DEGLI INDICATORI PER LE CARATTERISTICHE ECONOMICHE, SOCIALI ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO.**

### **Art. 1 Oggetto e importo contrattuale**

La presente trattativa ha per oggetto la fornitura di un servizio di supporto nell'analisi di uno studio sul posizionamento socio-economico finalizzato a definire la qualità della vita sul territorio locale per migliorare eventuali aspetti deficitari.

L'importo a base di gara è di **€. 14.000,00 (iva esclusa)**.

### **Art. 2 Descrizione e durata**

La fornitura in oggetto consiste nel servizio di supporto nell'attività di analisi, revisione e ricostruzione dei dati e degli indicatori rappresentativi delle caratteristiche economiche, sociali ed ambientali del territorio al fine di supportare al meglio le politiche dell'Ente ed i processi di calcolo.

Tale studio deve essere specificatamente predisposto a livello di territorio locale al fine di meglio cogliere le peculiarità delle varie situazioni contingenti ed evidenziare eventuali criticità specifiche.

In particolare lo studio dovrà analizzare le indagini sulla qualità della vita dei territori analizzando la metodologia di calcolo e l'accuratezza dei dati utilizzati nei processi di benchmarking, indirizzando il processo di raccolta, individuazione e invio dei dati per la corretta costruzione degli indicatori esistenti ed elaborando indicatori per misurare il benessere nelle varie dimensioni tenendo conto della disaggregazione territoriale e della disponibilità dei dati.

Il presente studio sarà inoltre finalizzato a:

- Migliorare il processo di raccolta, monitoraggio e trasmissione dati;
- Garantire l'affidabilità e accuratezza dei dati raccolti e inviati;
- Migliorare la capacità di rappresentare in maniera adeguata gli ambiti di analisi;
- Rafforzare la capacità di programmazione e di supporto ai processi di analisi.

La realizzazione dello studio avverrà attraverso le seguenti macro-fasi:

- Analisi della metodologia di calcolo e dell'accuratezza dei dati forniti;
- Elaborazione di indicatori

La durata prevista per la realizzazione del presente servizio è pari a 2 mesi a partire dalla data di conferimento dell'incarico.

### **Art. 3 Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

I corrispettivi sono quelli risultanti dalla stipula della trattativa diretta.

La spesa complessiva per la prestazione di cui al precedente Art. 2 potrà essere fatturata in unica soluzione a conclusione e consegna dello studio.

Si precisa che a garanzia della qualità del servizio verrà effettuata una analisi e validazione dei contenuti che, come riportato al punto precedente, dovranno consistere in un quadro della performance dei vari ambiti comprensivo di proposte di miglioramento e metodologie di realizzazione.

Solo in seguito a tale validazione si potrà procedere con la liquidazione della prestazione, in alternativa, l'amministrazione potrà richiedere eventuali integrazioni al fine di raggiungere un prodotto finale adeguato.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comune a 30 giorni data di ricevimento fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

#### **Art. 4 Costi della sicurezza**

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi trattandosi di attività di natura intellettuale; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

#### **Art. 5 Subappalto**

L'amministrazione non autorizza l'utilizzo del subappalto per l'esecuzione di qualsiasi attività oggetto del presente servizio, in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art 6 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- utilizzo di subappalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Durc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 7 Recesso dal contratto**

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

### **Art 8 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

### **Art. 9 Variazioni della ragione sociale**

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/nno comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

### **Articolo 10 Trattamento dei dati**

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l'Ente esclusivamente per le finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.

L'appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

### **Art. 11 Controversie**

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

### **Art. 12 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

### **Art. 13 Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Lorenza Benedetti)